



NOTAIO

Dr. FRANCESCO PIANU

Via Roma, 27 - 07100 Sassari - Tel/Fax. 079/239977

Repertorio n. 18064

Raccolta n. 12180

===== ATTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE =====

===== DI ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE =====

===== REPUBBLICA ITALIANA =====

L'anno duemilaventicinque il giorno ventitré del mese di gennaio in Sassari nello stabile in Zona Industriale Predda Niedda str.34, alle ore 17,40

Dinanzi a me Dott. Francesco Pianu, Notaio in Sassari, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania,

===== sono comparsi i signori: =====

SASSU LORENZO, nato ad Olbia il 4 maggio 1960 e domiciliato a Luras, in via Sesia n. 14, imprenditore, codice fiscale: SSS LNZ 60E04 G015W, in qualità di Presidente del Consiglio di Gestione e legale rappresentante dell'associazione "**Cassa Edile del nord Sardegna**", con sede in Sassari in via Predda Niedda Nord, strada 34, codice fiscale 80002530907;

APPEDDU ROSARIA, nata ad Orosei il 13 maggio 1955 e domiciliata a Nuoro, in via Luigi Oggiano n.38, imprenditrice, codice fiscale: PPD RSR 55E53 G119I, in qualità di Presidente del Comitato di Gestione e legale rappresentante dell'associazione **Cassa Edile della Sardegna centrale**, con sede in Nuoro in via Gramsci 38, codice fiscale 80000930919;

GARAU ANTONELLO, nato a Tonara il 20 novembre 1962 e domiciliato ad Oristano, in via Messina n. 25, imprenditore, codice fiscale: GRA NNL 62S20 L202A, in qualità di Presidente del Comitato di Gestione e legale rappresentante dell'associazione "**Cassa e Scuola Edile di Istruzione, Assistenza e Mutualità per la Provincia di Oristano**", con sede in Oristano in via Cagliari 107, codice fiscale 80004710952.

Detti componenti della cui identità personale io notaio sono certo,

===== PREMESSO =====

a) che gli enti:

===== **Cassa Edile del nord Sardegna;** =====


===== **Cassa Edile della Sardegna centrale** =====

e

"Cassa e Scuola Edile di Istruzione, Assistenza e Mutualità per la Provincia di Oristano"

sono Enti bilaterali costituiti con accordi tra Associazioni dei datori ed Associazioni dei prestatori di lavoro, ai sensi dell'art.2 del dlgs 276/2003 operanti nel settore dell'edilizia in forma di Associazioni non riconosciute, senza scopo di lucro, regolate dagli articoli 36 e seguenti del codice civile, non iscritte nel RUNTS e aventi lo scopo di promuovere e sviluppare iniziative previdenziali ed assistenziali nel settore dell'edilizia;

b) che da tempo le Parti Sociali Nazionali dell'edilizia hanno ritenuto di porre in essere una serie di azioni volte alla razionalizzazione e alla omogeneizzazione degli Enti paritetici nazionali e territoriali, anche al fine di realizzare le necessarie economie di scala, e come anche riportato in particolare negli Accordi per il Rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale dell'edilizia ed affini del 1 luglio 2014 e 18 luglio 2018;



c) che in data *12 dicembre 2024* le predette associazioni non riconosciute, in adempimento di quanto stabilito dalle Parti Sociali Nazionali dell'edilizia negli Accordi sottoscritti in data: =====

24 maggio 2004; =====

19 aprile 2010 =====

1 luglio 2014 e =====

18 luglio 2018 =====

hanno concordato l'approvazione della fusione tra le suddette Casse Edili mediante incorporazione delle stesse nella "**Cassa Edile del nord Sardegna**" con contestuale modifica della denominazione dell'ente incorporante in =====

"Cassa Edile di Sassari, Olbia -Tempio, Oristano, Nuoro e Ogliastra - in forma abbreviata Cassa Edile del Centro Nord Sardegna" =====

ed adozione di un nuovo testo dello statuto dell'ente incorporante come espressamente previsto dal relativo progetto di fusione in tale sede approvato ed in virtù delle decisioni di fusione dei singoli enti in data: odierna per tutti gli enti interessate dalla fusione; =====

d) che in data odierna gli organi assembleari competenti, coincidenti in detti Enti con l'organo amministrativo, come previsto nel progetto di fusione hanno formalmente deliberato l'approvazione della fusione mediante incorporazione delle associazioni =====

"Cassa Edile della Sardegna centrale" e =====

"Cassa e Scuola Edile di Istruzione, Assistenza e Mutualità per la Provincia di Oristano" nell'associazione "**Cassa Edile del nord Sardegna**" con contestuale modifica della denominazione dell'ente incorporante in =====

"Cassa Edile di Sassari, Olbia -Tempio, Oristano, Nuoro e Ogliastra - in forma abbreviata Cassa Edile del Centro Nord Sardegna" che mantiene il codice fiscale n. 80002530907 ed adozione di un nuovo testo dello statuto dell'ente incorporante, conferendo mandato all'organo amministrativo e per esso al rappresentante legale dei rispettivi enti, con espressa rinuncia unanime a tutti i termini dalla legge indicati per il deposito e la pubblicazione del progetto, di procedere alla stipula del relativo atto di fusione per incorporazione; ==

e) che trattandosi di fusione fra associazioni non riconosciute, così come previsto dall' art.42-bis del Codice Civile, solo in quanto compatibili sono applicabili al procedimento di fusione le disposizioni di cui alle sezioni II e III del capo X, Titolo V, Libro V del codice civile e pertanto, non trattandosi di società regolate dai capi V e VI del titolo V del codice civile, né società cooperative per azioni sono applicabili le semplificazioni previste dall'art. 2505-quater c.c., che sono state fatte proprie dal progetto di fusione, e precisamente: =====

- la riduzione alla metà dei termini di cui agli artt. 2501-ter, quarto comma, 2501- septies, primo comma, e 2503, primo comma. =====

In forza della rinuncia unanime dei soci sono applicabili a questa fusione le semplificazioni previste dall'art. 2501-quater, comma 3, c.c., dell'art. 2501-quinquies, comma 4, c.c. e dell'art. 2501-sexies, comma 8, c.c., in particolare: =====

- la rinuncia con il consenso di tutti i soci degli enti partecipanti alla fusione: =====



i) alla relazione dell'organo amministrativo di cui all'art. 2501-quinquies c.c. =====

ii) alla relazione degli esperti di cui all'art. 2501-sexies c.c. =====

f) che tutti gli associati degli enti partecipanti alla fusione all'unanimità hanno rinunciato espressamente alla redazione delle situazioni patrimoniali a norma dell'art.2501 quater c.c. ed ai termini di cui all'art.2501- septies; =====

g) che in mancanza di una obbligatoria iscrizione in pubblici registri degli enti partecipanti alla fusione non possono trovare applicazione le disposizioni relative all'art.2502-bis c.c.; =====

Trattandosi di enti associativi non riconosciuti non iscritti al registro delle imprese nella impossibilità di iscrivere il presente Progetto, le relative delibere di approvazione da parte dei competenti organi degli enti partecipanti alla fusione, ed conseguente atto di fusione nel Registro delle Imprese, la relativa pubblicità sarà attuata, in analogia a quanto previsto dall'art. 2501-ter c.c. per le società, nei rispettivi sezioni dedicate nei siti internet degli Enti partecipanti alla fusione; =====

h) che nelle fusioni delle associazioni non qualificabili quali Enti del Terzo Settore, nelle ipotesi di cui all'art. 2505 c.c. comma 1 del c.c., la mancanza di un rapporto di cambio determina l'inapplicabilità delle disposizioni di cui all'art. 2501-ter, primo comma, n. 3) 4) e 5 e degli articoli 2501-quinquies e 2501-sexies c.c.; =====

i) che comunque le singole Parti Sociali presenti nei vari Enti partecipano nelle medesime proporzioni e vengono rappresentate dai singoli Comitati di Gestione secondo le regole dettate per il sistema bilaterale del settore dell'edilizia e pertanto nell'Ente incorporante che risulterà dalla fusione saranno presenti tutte le Parti sociali associate negli Enti partecipanti alla fusione; =====

l) che la presente fusione rientra, anche sotto il profilo fiscale, nell'ambito di una operazione di riorganizzazione tra enti appartenenti per legge, regolamento o statuto alla medesima struttura organizzativa politica, sindacale, di categoria, religiosa, assistenziale o culturale, come già previsto dalla legge 27 dic. 2013 - art. 1, dal comma 737 (legge di stabilità) e conseguentemente godrà dei benefici da questa previsti (cfr da ultimo la Risposta AE 555/2022). =====

===== e tutto ciò premesso =====

e ritenuto parte integrante e sostanziale =====

===== convengono e stipulano quanto segue. =====

===== 1 - FUSIONE =====


In attuazione della deliberazioni degli organi competenti e degli accordi delle parti sociali in premessa richiamati, le predette associazioni =====

"Cassa Edile della Sardegna centrale" e "Cassa e Scuola Edile di Istruzione, Assistenza e Mutualità per la Provincia di Oristano" =====

===== si fondono per incorporazione =====

nella **"Cassa Edile del Nord Sardegna"** che contestualmente assume la denominazione **"Cassa Edile di Sassari, Olbia -Tempio, Oristano, Nuoro e Ogliastra** in sigla **Cassa Edile Centro Nord Sardegna"** mantenendo la sede legale in Sassari via Predda Niedda srt. 34, =====

I componenti dichiarano che la fusione è attuata sulla base della situazione patrimoniale degli enti partecipanti alla data del 30



settembre 2023 per **Cassa Edile della Sardegna centrale**;
del 30 settembre 2023 per "**Cassa e Scuola Edile di Istruzione,
Assistenza e Mutualità per la Provincia di Oristano**" e del 30
settembre 2023 per "**Cassa Edile del Nord Sardegna**" e danno atto che
non si sono verificate significative variazioni patrimoniali rispetto alle
precedenti situazioni patrimoniali degli enti partecipanti alla fusione;
inoltre

danno atto che trattandosi di fusione concernente associazioni non
riconosciute le cui partecipazioni non sono commisurate al capitale
sociale, la fusione avviene senza dar luogo ad alcun rapporto di cambio.
In virtù della qui attuata fusione hanno piena esecuzione le
deliberazioni citate in premessa.

2 - STATUTO

I componenti mi consegnano lo Statuto dell'ente risultante dalla fusione
che per formarne parte integrante e sostanziale si allega al presente
atto sotto la **lettera "A"**,

3 - ORGANI SOCIALI

I componenti, nella loro qualità, dichiarano e danno atto che per effetto
dell'attuata fusione e in conformità alle nomine effettuate dagli organi
ed Enti competenti gli organi dell'Ente incorporante sono composti
come risulta dal documento che i medesimi mi consegnano e che per
formarne parte integrante e sostanziale si allega al presente atto sotto
la **lettera "B"**,

4 - TERMINI DI EFFICACIA DELLA FUSIONE

Gli effetti civili della presente fusione decorrono dalla data del 1°
febbraio 2025.

Conformemente al progetto di fusione agli effetti fiscali di cui all'art.172
d.p.r. 917/1986 ai soli fini contabili gli effetti della presente fusione
decorrono dalla data del **1 ottobre 2024** anche ai sensi dell'art.2504
bis c.c..

Nel primo bilancio successivo alla fusione le attività e le passività sono
iscritte ai valori risultanti dalle scritture contabili alla data di efficacia
della fusione medesima; se dalla fusione emerge un disavanzo, esso
deve essere imputato, ove possibile, agli elementi dell'attivo e del
passivo delle associazioni partecipanti alla fusione e, per la differenza e
nel rispetto delle condizioni previste dal numero 6 dell'art.2426 c.c., ad
avviamento. Se dalla fusione emerge un avanzo, esso è iscritto ad
apposita voce del patrimonio netto, ovvero, quando sia dovuto a
previsione di risultati economici sfavorevoli, in una voce dei fondi per
rischi ed oneri.

5 - EFFETTI DELLA FUSIONE

Per effetto della attuata fusione l'associazione incorporante "**Cassa
Edile Centro Nord Sardegna**" succede di pieno diritto in tutto il
patrimonio attivo e passivo delle associazioni incorporate
*"Cassa Edile della Sardegna centrale e "Cassa e Scuola Edile di Istruzione,
Assistenza e Mutualità per la Provincia di Oristano"* che si estinguono.
L'ente incorporante pertanto assume tutte le attività, i diritti, le ragioni
e le azioni, nonchè gli obblighi e le passività, nessuno escluso, facenti
capo a all'ente incorporato, con autorizzazione espressa ai competenti
uffici a procedere ad ogni voltura o trascrizione necessaria.

Ai fini della voltura catastale e della pubblicità mobiliare ed immobiliare conseguente alla fusione i componenti dichiarano: =====

a) che l'associazione incorporata "*Cassa Edile della Sardegna centrale*" risulta proprietaria dei seguenti beni immobili: =====

porzione del fabbricato sito in **Nuoro, Via Antonio Gramsci** costituita da locale uso ufficio su due livelli posto al piano primo e secondo seminterrato, riportato nel N.C.E.U. del Comune di Nuoro, (giusta voltura prot.n. 217414979 in data 22 gennaio 2025) alla partita esattamente intestata al Foglio **45**, col mappale =====

1779 sub. 17, Via Antonio Gramsci piano S1-S2, (Uffici e studi privati), Z.C. 1, Cat. A/10, Cl. 3, vani 18,5, Rendita Euro 4.586,14; =====

alla incorporata pervenuto in forza di atto pubblico di permuta per notaio Antonino Sau con sede in Nuoro in data 18 ottobre 1989 repertorio n.137151/15314, debitamente registrato e trascritto a Nuoro in data 10 novembre 1989 al numero generale 7565 e particolare 5935; =====

b) che l'associazione incorporata "*Cassa e Scuola Edile di Istruzione, Assistenza e Mutualità per la Provincia di Oristano*" risulta proprietaria dei seguenti beni immobili: =====

porzione del fabbricato sito in Oristano, alla via Cagliari angolo via Ciusa, sezione **A**, costituita da appartamento al piano primo, riportato nel N.C.E.U. del Comune di Oristano, al Foglio **14**, col mappale: =====

3100 sub. 5, vani 10,5, cat. A/10, via Cagliari, z. c. 1, piano 1, Rendita Euro 2.440,26; =====

alla incorporata pervenuto in forza di atto pubblico di compravendita per notaio Arturo Saba con sede in Cagliari in data 21 febbraio 1979 repertorio n.44374, debitamente registrato e trascritto a Oristano in data 15 marzo 1979 casella n. 1124 e vol.851; =====

c) che l'associazione incorporante che cambia la propria denominazione in "**Cassa Edile Centro Nord Sardegna**" risulta: =====

proprietaria esclusiva dei seguenti beni immobili: =====
- in Comune di Sassari, =====

porzioni del fabbricato in Zona Industriale Predda Niedda, alla strada 33, e precisamente: =====

- magazzino al piano terra, riportato nel N.C.E.U. del Comune di Sassari al Foglio **68** col mappale: =====

1398, sub. 2, m.q. 38, cat. C/2, Strada 33 di via Predda Niedda snc, z.c. 2, piano T, Rendita Euro 161,75; =====

- locale ad uso uffici al piano secondo, riportato nel N.C.E.U. del Comune di Sassari al Foglio **68** col mappale: =====

1397, sub. 5, vani 57,5, cat. A/10, Strada 34 di via Predda Niedda snc, z. c. 2, piano 2, Rendita Euro 14.105,73; =====

- locale ad uso commerciale al piano terra, riportato nel N.C.E.U. del Comune di Sassari al Foglio **68** col mappale: =====

1397, sub. 9, m.q. 308, cat. C/1, Strada 34 di via Predda Niedda snc, z. c. 2, piano T, Rendita Euro 12.350,96; =====

- magazzino al piano seminterrato, riportato nel N.C.E.U. del Comune di Sassari al Foglio **68** col mappale: =====

1397, sub. 23, m.q. 13, cat. C/2, Strada 34 di via Predda Niedda snc, z. c. 2, piano S1, Rendita Euro 48,9; =====

- magazzino al piano seminterrato, riportato nel N.C.E.U. del Comune di Sassari al Foglio **68** col mappale: =====
1397, sub. 25, m.q. 22, cat. C/2, Strada 34 di via Predda Niedda snc, z. c. 2, piano T, Rendita Euro 105,98, =====

- area urbana al piano terra, riportato nel N.C.E.U. del Comune di Sassari al Foglio **68** col mappale: =====
1397, sub. 26, m.q. 1490, cat. F/1, Strada 34 di via Predda Niedda snc, piano T; =====

- area urbana al piano terra, riportato nel N.C.E.U. del Comune di Sassari al Foglio **68** col mappale: =====
1397, sub. 27, cat. F/1, Strada 34 di via Predda Niedda snc, piano T; ==

- locale ad autorimessa al piano seminterrato, riportato nel N.C.E.U. del Comune di Sassari al Foglio **68** col mappale: =====
1397, sub. 28, m.q. 636, cat. C/6, Strada 34 di via Predda Niedda snc, z. c. 2, piano S1, Rendita Euro 2.713,77; =====

- magazzino al piano seminterrato, riportato nel N.C.E.U. del Comune di Sassari al Foglio **68** col mappale: =====
1397, sub. 29, m.q. 8, cat. C/2, Strada 34 di via Predda Niedda snc, z. c. 2, piano S1, Rendita Euro 28,56; alla incorporante pervenuto in forza di atto pubblico di compravendita per notaio Laura Faedda con sede in Sassari in data 13 dicembre 2007 repertorio n.10018/2988, debitamente registrato e trascritto a Sassari in data 21 dicembre 2007 al numero generale 22466 e particolare 14612, e in parte Decreto di Trasferimento emesso dal Tribunale di Roma in data 6 marzo 2018 Cron. N.218, debitamente registrato e trascritto a Sassari in data 5 giugno 2018 al numero generale 7489 e particolare 5401; nonché le porzioni del fabbricato in Zona Industriale Predda Niedda, alla strada 34 e precisamente; =====

- locale ad uso uffici al piano terzo, riportato nel N.C.E.U. del Comune di Sassari al Foglio **68** col mappale: =====
1397 sub. 33, vani 18, cat. A/10, Strada 34 di via Predda Niedda snc, z. c. 2, piano 3, Rendita Euro 4.415,71; =====

- locale ad uso uffici al piano terzo, riportato nel N.C.E.U. del Comune di Sassari al Foglio **68** col mappale: =====
1397 sub. 34, vani 22, cat. A/10, Strada 34 di via Predda Niedda snc, z. c. 2, piano 3, Rendita Euro 5.396,97; =====

- locale ad uso uffici al piano terzo, riportato nel N.C.E.U. del Comune di Sassari al Foglio **68** col mappale: =====
1397 sub. 32, vani 5,5, cat. A/10, Strada 34 di via Predda Niedda snc, z. c. 2, piano 3, Rendita Euro 1.349,24; alla incorporante pervenuto in forza del decreto di trasferimento sopra indicato; =====
nonché comproprietaria in ragione di **24/100** (ventiquattro centesimi) dei seguenti beni immobili in Comune di Sassari Zona Industriale Predda Niedda e precisamente: =====

- locale ad uso uffici al piano terra, riportato nel N.C.E.U. del Comune di Sassari al Foglio **68** col mappale: =====
1397 sub. 21, vani 18, cat. A/10, Strada 34 di via Predda Niedda snc, z. c. 2, piano T, Rendita Euro 4.415,71; =====

- area urbana al piano terra, riportato nel N.C.E.U. del Comune di Sassari al Foglio **68** col mappale: =====

1397 sub. 19, cat. F/1, Strada 34 di via Predda Niedda snc, piano T; ===
- locale ad autorimessa al piano seminterrato, riportato nel N.C.E.U. del
Comune di Sassari al Foglio **68** col mappale: =====

1397 sub. 12, m.q. 721, cat. C/6, Strada 34 di via Predda Niedda snc, z.
c. 2, piano S1, Rendita Euro 3.069,10; =====

- locale ad uso uffici al piano terra, riportato nel N.C.E.U. del Comune di
Sassari al Foglio **68** col mappale: =====

1397 sub. 4, vani 56,5, cat. A/10, Strada 34 di via Predda Niedda snc, z.
c. 2, piano 1, Rendita Euro 13.860,41; alla incorporante pervenuto in
forza di atto pubblico di compravendita per notaio Laura Faedda con
sede in Sassari in data 13 dicembre 2007 repertorio n.10018/2988,
debitamente registrato e trascritto a Sassari in data 21 dicembre 2007
al numero generale 22466 e particolare 14612 e in parte in forza di
atto pubblico di fusione per incorporazione, a rogito del sottoscritto
notaio 25 settembre 2024 repertorio n.17911/12070, debitamente
registrato e trascritto a Sassari in data 4 ottobre 2024 al numero
generale 16340 e particolare 12968; =====

e proprietaria esclusiva dei seguenti beni immobili in Olbia e
precisamente: =====

porzione del fabbricato in via Zandonai, costituito da appartamento al
piano terra riportato nel N.C.E.U. del Comune di Olbia, al foglio **30** col
mappale: =====

5792 sub 8, cat. A/10, via Riccardo Zandonai, z. c. 1, piano T, Rendita
Euro 555,19, alla incorporante pervenuto in forza di atto pubblico di
compravendita per notaio Eugenio Castelli con sede in Olbia in data 18
dicembre 1990 repertorio n.45456/10748, debitamente registrato e
trascritto a Tempio Pausania in data 9 gennaio 1991 al numero
generale 140 e particolare 124; =====

nonché dei beni **mobili registrati** i cui dati identificativi sono riportati
nel documento che si è allegato al presente atto sotto **la lettera "C"** ===

Per quanto occorrer possa i componenti dichiarano che i fabbricati in
suddetti sono stati edificati in forza dei seguenti titoli edilizi: =====

a) quanto al fabbricato in Nuoro Via Antonio Gramsci =====
ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N.380, dichiarano
che quanto oggetto del presente atto è stato edificato in virtù di regolari
concessioni edilizie rilasciate dal Comune di Nuoro in data 3 marzo
1987 n. 52 e in data 10 dicembre n. 316; =====

b) quanto ai fabbricati in Oristano via Cagliari =====
ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N.380, dichiarano
che quanto oggetto del presente atto è stato edificato in virtù di
regolare licenza edilizia rilasciata dal Comune di Oristano in data 14
agosto 1976, n.2668; =====

c) quanto al fabbricato in Olbia =====
ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N.380, dichiarano
che quanto oggetto del presente atto è stato edificato in virtù di
regolare concessione edilizia rilasciata dal Comune di Olbia in data 28
maggio 1990, n. 460; =====

d) quanto ai fabbricati in Sassari =====
ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N.380, dichiara
che quanto oggetto del presente atto è stato edificato in virtù di regolare

licenza edilizia rilasciata dal Comune di Sassari in data 31/07/2001, n.C/01/417, e che per le opere in seguito eseguite è stata rilasciata regolare autorizzazione edilizia dal Comune di Sassari in data 27 giugno 2007, n. A/07/178; =====

attestando con riferimento ai suddetti immobili che non sono state eseguite altre opere necessitanti di provvedimenti o procedimenti urbanistici autorizzatori o concessori. =====

Assumendone piena personale responsabilità dichiarano i disponenti, quali intestatari delle unità immobiliari urbane come sopra catastalmente identificate, che le planimetrie depositate in catasto e i relativi dati catastali sono conformi e rispondenti allo stato di fatto degli esistenti fabbricati in base alle disposizioni vigenti in materia catastale.

Ogni persona, ente od ufficio, pubblico o privato, sono pertanto legittimati ed autorizzati fin dal 1° febbraio 2025, con esonero da ogni responsabilità a trasferire ed intestare alla associazione incorporante tutti gli atti, documenti, depositi cauzionali o ad altro titolo, comprese polizze, contratti, conti attivi e passivi attualmente intestati agli enti partecipanti alla fusione anche se non espressamente richiamati nel presente atto, con espressa rinuncia all'iscrizione di qualsiasi ipoteca legale e con dispensa del competente conservatore da ogni responsabilità al riguardo. =====

===== 6 - DISPOSIZIONI FINALI =====

Ai fini dell'iscrizione del presente atto a repertorio notarile i comparenti dichiarano che l'attivo patrimoniale netto delle associazioni incorporate ammonta a complessivi euro 1270872,00 (unmilione duecento settantamila ottocentottantadue virgola zero zero) di cui euro 604755,00 (seicentoquattromilasettecentocinquantacinque virgola zero zero) quello della incorporata "Cassa Edile della Sardegna centrale" ed euro 666117,00 (seicentosessantaseimilacentodiciassette virgola zero zero) quello della incorporata "Cassa e Scuola Edile di Istruzione, Assistenza e Mutualità per la Provincia di Oristano" =====

Spese del presente atto e dipendenti sono a carico dell'ente risultante dalla fusione che le assume e in qualità di sostituto d'imposta dichiara di aver operato la ritenuta d'acconto prevista per legge sui compensi dovuti al notaio rogante dichiarando che la presente fusione rientra, nelle previsioni della legge 27 dic. 2013 - art. 1, dal comma 737 (legge di stabilità) e conseguentemente gode del trattamento tributario da questa previsti, della cui applicazione fa richiesta. =====

Richiesto io Notaro ho ricevuto il presente atto che, omessa la lettura degli allegati per espressa volontà delle parti, ho letto ai comparenti che lo dichiarano conforme alla volontà espressami e lo sottoscrivono con me Notaro. =====

Questo atto, in parte scritto da me e in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia, occupa diciassette pagine circa di cinque fogli =====

F.TO LORENZO SASSU =====

F.TO ROSARIA APPEDDU =====


F.TO ANTONELLO GARAU =====

F.TO FRANCESCO PIANU NOTARO =====



Allegato ^{4 AN I}
al N. 18064 Di Res. e 18180 Di Rice.

STATUTO



CASSA EDILE DI SASSARI, NUORO, ORISTANO, OLBIA-TEMPIO E OGLIASTRA

In forma abbreviata: Cassa Edile Centro Nord Sardegna

Nuoro, 12 dicembre 2024

Antonello

Rosario / F. Fel

Giuseppe



TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1- COSTITUZIONE, SEDE E DURATA

1. Ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile, tra Ance centro nord Sardegna, Ance Sardegna Centrale, aderenti all'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE), e la Feneal-UIL, la Filca-CISL e la Fillea-CGIL delle province di Sassari, Nuoro ed Oristano, aderenti rispettivamente alle Federazioni nazionali Feneal-UIL, Filca-Cisl e Fillea-Cgil, è costituita la Cassa Edile di Sassari, Nuoro, Oristano, Olbia-Tempio e Ogliastra, in forma abbreviata "Cassa Edile centro nord Sardegna" per gli scopi e i compiti fissati nel presente Statuto.

2. La Cassa Edile è lo strumento per l'attuazione, nelle province di Sassari, Nuoro e Oristano, per le materie indicate nel presente Statuto, dei contratti e accordi collettivi stipulati tra l'ANCE e le Federazioni nazionali dei lavoratori (Feneal-UIL, Filca-CISL e Fillea-CGIL), nonché tra l'ANCE centro nord Sardegna, Ance Sardegna Centrale e la Feneal-UIL, Filca-CISL e la Fillea-CGIL delle province di Sassari, Nuoro ed Oristano.

La Cassa Edile è altresì lo strumento per l'attuazione, per le materie indicate nel presente Statuto, dei contratti e accordi collettivi stipulati tra le medesime Federazioni nazionali dei lavoratori e le Organizzazioni nazionali artigiane di settore ANAEP-Confartigianato, ANSE/ASSOEDILI-Cna, FIAE-Casartigiani e CLAAI, nonché tra le rispettive Organizzazioni territoriali, secondo quanto previsto dal Protocollo di intesa 18 dicembre 1998 e successive integrazioni e modificazioni.

La Cassa Edile è parte del sistema paritetico di categoria che si avvale di un organismo centrale, la Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili (di seguito denominata CNCE). Tale sistema è espressione dell'autonomia collettiva ed è basato sul principio di bilateralità e pariteticità.

Le norme di costituzione e statutarie della Cassa Edile sono stabilite esclusivamente dai contratti ed accordi nazionali stipulati dalle parti di cui al punto 1 del presente articolo e, nell'ambito di quanto da essi previsto, dai contratti ed accordi collettivi territoriali.

L'organizzazione interna, le funzioni, le regole di accantonamento, di contribuzione e le prestazioni, ivi comprese quelle derivanti dalle intese di cui al secondo comma del successivo articolo 3, sono disciplinate dai contratti ed accordi nazionali stipulati dalle parti di cui al primo comma del presente punto 2 e, nell'ambito di quanto da essi previsto, dai contratti ed accordi collettivi territoriali. Dette pattuizioni nazionali nonché quelle locali stipulate sulla base di tali pattuizioni determinano direttamente effetti nei confronti della Cassa Edile.

3. Eventuali pattuizioni assunte da una o più delle Organizzazioni predette, al di fuori della contrattazione collettiva di cui all'ultimo periodo del comma precedente, non determinano effetti nei confronti della Cassa Edile.

4. La Cassa Edile non ha fini di lucro.

5. Alla Cassa Edile è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita della Cassa.

6. La Cassa Edile ha sede legale a Sassari, in Z.I. Predda Niedda Nord Str.1/34, e sedi territoriali operative nelle province di Nuoro, Oristano e ad Olbia.

7. La durata della Cassa è indeterminata nel tempo.

ARTICOLO 2 - RAPPRESENTANZA LEGALE E FORO COMPETENTE

La rappresentanza legale della Cassa Edile spetta al Presidente di cui al successivo articolo 9.

Per tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione all'attività della Cassa è competente il Foro di Sassari. Il domicilio legale degli operai è stabilito presso la sede della Cassa Edile.

ARTICOLO 3 - COMPITI

La Cassa Edile provvede, sulla base dei contratti ed accordi collettivi stipulati ai sensi dei punti 1 e 2 dell'articolo 1 del presente Statuto, a:

- gestione accantonamenti previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro;
- prestazioni di previdenza e di assistenza a favore degli iscritti alla Cassa;
- ogni altro compito congiuntamente affidato dalle Associazioni nazionali ai sensi dei punti 1 e 2 dell'articolo 1 del presente Statuto e/o, nell'ambito delle direttive di queste, congiuntamente dalle Organizzazioni provinciali di Sassari, Nuoro ed Oristano ad esse aderenti.

Ferma restando l'unitarietà delle prestazioni della Cassa Edile e dei relativi adempimenti contributivi, la Cassa Edile attuerà, sulla base di accordi stipulati tra le Associazioni nazionali e territoriali di cui al punto 2 dell'articolo 1, aspetti specifici per le Casse Edili medesime derivanti dai contratti ed accordi collettivi nazionali stipulati dalle Associazioni nazionali di cui al punto 2 dell'articolo 1.

La Cassa Edile attua le direttive emanate dalla Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili in attuazione degli accordi nazionali e/o dei compiti previsti nello Statuto della Commissione medesima

ARTICOLO 4 - ISCRITTI E FUNZIONI

Sono iscritti alla Cassa Edile, agli effetti delle disposizioni contenute nel presente Statuto, le imprese e gli operai, compresi gli apprendisti, i cui rapporti siano regolati da contratti e accordi collettivi stipulati tra le Organizzazioni di cui all'articolo 1 del presente Statuto.

La Cassa adempie alle proprie funzioni a favore degli iscritti, indipendentemente dalla natura industriale, artigiana o cooperativistica dell'impresa e da ogni altra sua qualificazione giuridica.

ARTICOLO 5 - RAPPORTO DI ISCRIZIONE

L'iscrizione alla Cassa Edile si realizza secondo le relative modalità stabilite dalla stessa, nel rispetto delle direttive della CNCE attuative di quelle delle parti sociali, volte a fissarne l'omogeneità dei modi, delle forme e dei tempi.

Con l'iscrizione alla Cassa Edile le imprese e gli operai, compresi gli apprendisti, sono vincolati ad osservare integralmente, in modo correlativo ed inscindibile, gli obblighi ed oneri verso la Cassa Edile derivanti dai contratti, accordi ed atti normativi stipulati dalle Organizzazioni di cui all'articolo 1.

L'iscrizione dell'impresa alla Cassa Edile, fermi restando gli obblighi di legge e contrattuali, ha una durata minima di quattro anni e si intende tacitamente rinnovata per un ugual periodo, salvo disdetta almeno sei mesi prima della scadenza.


L'iscrizione dell'impresa cessa, altresì, per chiusura definitiva dell'attività nelle province di Sassari, Nuoro ed Oristano.

TITOLO II - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI

ARTICOLO 6 - CONTRIBUTI

Gli obblighi di denuncia, di contribuzione e di versamento alla Cassa Edile sono stabiliti dai contratti e dagli accordi nazionali stipulati dalle Associazioni di cui all'articolo 1 e, nell'ambito di questi, dagli accordi stipulati tra le Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori della provincia di Sassari, Nuoro ed Oristano, ad esse aderenti.

I contributi alla Cassa Edile sono versati dalle imprese sulla base dei valori convenzionali delle retribuzioni stabiliti dalle parti di cui al punto 2 dell'art. 1.



Autantio

Rosera

Lucrezia



Gli obblighi contributivi e di versamento delle imprese e dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile sono correlativi ed inscindibili tra loro.

Il Comitato di Gestione della Cassa Edile, sulla base delle disposizioni di cui al primo comma, stabilisce, con apposito Regolamento, conforme alla direttiva della CNCE, le modalità relative alla denuncia, al versamento dei contributi ed ai provvedimenti necessari per il recupero delle somme dovute.

Le quote di contributo a carico degli operai devono essere loro trattenute - da parte delle imprese - sulla relativa retribuzione.

L'impresa è responsabile dell'esatto versamento della quota di contributo a suo carico e di quella trattenuta sulla retribuzione corrisposta all'operaio, nonché delle relative registrazioni sui documenti di legge.

ARTICOLO 7 - PRESTAZIONI DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA

Le prestazioni della Cassa Edile sono stabilite dagli accordi nazionali stipulati dalle Associazioni nazionali ai sensi dei punti 1 e 2 dell'articolo 1 del presente Statuto e dagli accordi locali stipulati, per le materie non disciplinate o demandate dagli accordi nazionali suddetti, dalle Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori delle province di Sassari, Nuoro ed Oristano, aderenti alle richiamate Associazioni nazionali.

Le prestazioni demandate agli accordi locali sono concordate dalle Organizzazioni territoriali di cui al comma precedente nei limiti delle disponibilità dell'esercizio accertate dal Comitato di Gestione e comunicate alla CNCE.

La Cassa Edile dà automatica ed integrale applicazione alle regolamentazioni per le prestazioni, nazionali e territoriali, stipulate fra le Organizzazioni di cui ai commi precedenti.

La CNCE verifica la rispondenza alla disciplina nazionale e territoriale delle attuazioni poste in essere nella Cassa Edile.

TITOLO III - ORGANI AMMINISTRATIVI E DI CONTROLLO

ARTICOLO 8 - ORGANI AMMINISTRATIVI E DI CONTROLLO

Sono Organi della Cassa Edile:

- il Presidente
- il Vice Presidente
- il Comitato di Presidenza
- il Comitato di Gestione
- il Consiglio Generale
- il Collegio Sindacale

Gli organi delle Casse Edili sono vincolati ad applicare gli accordi nazionali e territoriali e a non assumere decisioni in contrasto con gli stessi oltre a non dare esecuzione ad eventuali pattuizioni territoriali derogatorie degli accordi nazionali medesimi.

ARTICOLO 9 - PRESIDENTE

Il Presidente della Cassa Edile è designato dalla Associazione territoriale delle imprese di cui al punto 1 dell'articolo 1.

Il Presidente presiede il Comitato di Gestione e il Consiglio Generale, ha la firma sociale e rappresenta legalmente la Cassa di fronte ai terzi e in giudizio.



Autentico

Do sors
Do sors
Do sors

Il Presidente dura in carica 3 anni, salva la facoltà di sostituzione di cui alla lettera C) dell'articolo 12 e può ricoprire la carica consecutivamente per non più di due volte.

Spetta al Presidente:

- a) provvedere alla convocazione ordinaria e straordinaria del Comitato di Gestione e del Consiglio Generale, di concerto con il Vice Presidente, e presiederne le riunioni;
- b) sovrintendere, di concerto con il Vice Presidente, all'applicazione dello Statuto;
- c) dare esecuzione, di concerto con il Vice Presidente, alle deliberazioni del Comitato di Gestione.

In caso di assenza o di impedimenti, il Presidente può delegare per iscritto ad altro componente del Comitato di Gestione, fra quelli nominati dalle Associazioni imprenditoriali, tutte o parte delle sue funzioni.

In caso di dimissioni non dovute a ragioni di forza maggiore il Presidente resta in carica fino a che le Associazioni territoriali, di cui al primo comma dell'Art. 1, non abbia provveduto alla sua sostituzione.

ARTICOLO 10 - VICE PRESIDENTE

Uno fra i membri nominati dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori assume, su designazione congiunta di queste, la funzione di Vice Presidente.

Il Vice Presidente della Cassa dura in carica 3 anni, salva la facoltà di sostituzione di cui alla lettera C) dell'articolo 12, e può ricoprire la carica consecutivamente per non più di due volte.

Spetta al Vice Presidente:

- a) sovrintendere, di concerto con il Presidente, all'applicazione dello Statuto;
- b) dare esecuzione, di concerto con il Presidente, alle deliberazioni del Comitato di Gestione.

In caso di assenza o impedimenti, il Vice Presidente può delegare per iscritto ad altro componente del Comitato di Gestione, fra quelli nominati dai Sindacati dei lavoratori, tutte o parte delle sue funzioni.

In caso di dimissioni non dovute a ragioni di forza maggiore il Vice Presidente resta in carica fino a che le Organizzazioni territoriali di cui al primo comma non abbiano provveduto alla sua sostituzione.

ARTICOLO 11 - COMITATO DI PRESIDENZA

Il Comitato di Presidenza è costituito dal Presidente e dal Vice Presidente.

Spetta al Comitato di Presidenza:

1. sovrintendere all'applicazione dello Statuto e dare esecuzione alle deliberazioni del Comitato di Gestione;
2. curare l'impiego dei fondi in conformità alle deliberazioni del Comitato di Gestione e i rapporti con gli istituti di credito;
3. decidere, in prima istanza, sugli eventuali ricorsi presentati dagli iscritti, imprese ed operai, in materia di contributi e prestazioni. Le deliberazioni del Comitato di Presidenza sono impugnabili, entro 30 giorni dalla notifica, innanzi al Consiglio Generale che decide in via definitiva.

Qualsiasi atto concernente il prelievo, l'erogazione e il movimento dei fondi della Cassa Edile deve essere effettuato con firma abbinata del Presidente e del Vice Presidente.

ARTICOLO 12 - COMITATO DI GESTIONE

A) COMPITI

Il Comitato di Gestione ha il compito di provvedere all'amministrazione e gestione della Cassa Edile, compiendo gli atti necessari allo scopo, nell'ambito degli accordi di cui al punto 2 dell'articolo 1.

In particolare il Comitato di Gestione:

1. predispone il piano previsionale delle entrate e delle uscite con i correlativi piani di attività, in attuazione degli accordi stipulati dalle Organizzazioni territoriali ai sensi dei punti 1 e 2 dell'articolo 1 relativi ai contributi e alle prestazioni;
2. predispone il bilancio consuntivo;
3. delibera i regolamenti interni della Cassa;
4. vigila sul funzionamento di tutti i servizi sia tecnici che amministrativi della Cassa e, in particolar modo, su quelli riguardanti la riscossione dei contributi;
5. stabilisce, in conformità agli accordi nazionali e alle disposizioni della CNCE, le modalità operative relative alla denuncia e al versamento dei contributi;
6. provvede alla formazione ed alla amministrazione dei Fondi di riserva relativi alle gestioni curate dalla Cassa, ed al Patrimonio della stessa, secondo le norme contenute nel presente Statuto;
7. cura la propaganda a mezzo di pubblicazioni periodiche e straordinarie;
8. promuove convegni e conferenze per diffondere tra le imprese e gli operai gli scopi e il funzionamento della Cassa;
9. cura la raccolta dei dati statistici e la loro illustrazione e pubblicazione;
10. accorda pegni, ipoteche, fidejussioni e consente iscrizioni, postergazioni, cancellazioni d'ogni sorta nei pubblici registri ipotecari, censuari o nel G.L. del Debito Pubblico, con facoltà di esonerare i conservatori delle ipoteche da ogni responsabilità, anche per la rinuncia di ipoteche legali, transige e compromette in arbitri od amichevoli compositori, muove e sostiene liti o ne recede, appella e ricorre per revocazione o cassazione, offre, deferisce ed accetta i giuramenti, nomina procuratori speciali ed elegge domicili, acquista, vende immobili per fini statutarie;
11. promuove i provvedimenti amministrativi e giudiziari che ritiene convenienti per il buon funzionamento della Cassa;
12. delibera le assunzioni e i licenziamenti del personale della Cassa e ne fissa il trattamento, in conformità all'articolo 16;
13. stabilisce le modalità attuative delle deliberazioni e delle direttive di competenza della Commissione Nazionale paritetica per le Casse Edili;
14. può costituire al proprio interno Commissioni di lavoro per argomenti specifici.

B) COMPOSIZIONE

Il Comitato di Gestione è costituito in forma paritetica complessivamente da 18 componenti, di cui:

- 9 nominati dalle Associazioni territoriali aderenti all'ANCE, di cui all'art. 1;
- 9 nominati congiuntamente dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori di cui all'articolo 1.


La partecipazione delle Organizzazioni artigiane è fissata, con nomina diretta, in ottemperanza a quanto pattuito con il Protocollo d'intesa 18 dicembre 1998, con gli ulteriori accordi modificativi ed integrativi dello stesso e con l'accordo locale sulle modalità di attuazione.

C) DURATA E GRATUITÀ DELLA CARICA

I componenti del Comitato di Gestione durano in carica un triennio e possono essere confermati. È, però, data facoltà alle Associazioni sindacali designanti di provvedere alla loro sostituzione anche prima dello scadere del triennio.

I componenti nominati in sostituzione di quelli cessati restano in carica fino a quando vi sarebbero rimasti questi ultimi.

La carica è gratuita.



Antonio Boggi

Roberto Affabato

José Leon

D) CONVOCAZIONI

Il Comitato di Gestione si riunisce ordinariamente ogni qualvolta se ne presenti la necessità e, comunque, almeno una volta al trimestre e, straordinariamente, ogni qualvolta sia richiesto dal Presidente, dal Vice Presidente, da un terzo dei membri del Comitato stesso o dal Collegio Sindacale.

La convocazione del Comitato di Gestione è fatta in modalità telematica (posta elettronica), da recapitarsi almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione.

In caso di eccezionale urgenza, il termine per la convocazione potrà essere ridotto a 48 ore.

Gli avvisi dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno, ora della riunione e ordine del giorno.

Le riunioni potranno tenersi anche in audio-videoconferenza o in sola audio-conferenza, purché siano assicurati i seguenti diritti di partecipazione: deve essere consentita l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare alla riunione, deve essere consentito a ciascuno di poter intervenire oralmente su tutti gli argomenti, nonché di poter visionare o ricevere documentazione e di poterla trasmettere.

Di norma il Direttore della Cassa Edile partecipa alle riunioni e svolge le funzioni di segreteria.

E) DELIBERAZIONI

Per la validità delle riunioni del Comitato di Gestione è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Ciascun componente ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo che per chiusura delle sedi operative che forniscono i servizi alle imprese e ai lavoratori; in tal caso è richiesta la maggioranza dell'85% dei componenti del Comitato di Gestione.

ARTICOLO 13 - CONSIGLIO GENERALE

A) COMPITI

Spetta al Consiglio Generale:

1. esaminare e valutare il piano previsionale delle entrate e delle uscite;
2. approvare il bilancio consuntivo della Cassa;
3. decidere gli eventuali ricorsi presentati dagli iscritti, imprese o operai, in materia di contributi e prestazioni avverso le decisioni del Comitato di Presidenza.

B) COMPOSIZIONE

Il Consiglio Generale è composto da:

- 18 componenti del Comitato di Gestione;
- 3 componenti nominati dalle Associazioni territoriali aderenti all'ANCE di cui al punto 1 dell'art.1;
- 3 componenti nominati dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori di cui al punto 1 dell'art.1.


C) DURATA E GRATUITÀ DELLA CARICA

I componenti del Consiglio Generale durano in carica un triennio e possono essere confermati.

È data facoltà alle Associazioni sindacali designanti di provvedere alla loro sostituzione anche prima dello scadere del triennio.

I componenti nominati in sostituzione di quelli cessati restano in carica fino a quando vi sarebbero rimasti questi ultimi.

La carica è gratuita.



*Antonio San...
do San e Affholder
Jovanis da m...*

D) CONVOCAZIONI

Il Consiglio Generale si riunisce ordinariamente due volte l'anno e straordinariamente ogni qualvolta sia richiesto da un terzo dei membri del Consiglio stesso o dal Collegio Sindacale.

La convocazione del Consiglio Generale è fatta mediante avviso scritto, da recapitarsi almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione.

In caso di eccezionale urgenza, il termine per la convocazione potrà essere ridotto a 48 ore.

Gli avvisi dovranno contenere la indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e dell'ordine del giorno.

E) DELIBERAZIONI

Per la validità delle riunioni del Consiglio Generale è necessaria la presenza di due terzi dei suoi componenti.

Ciascun componente ha diritto a un voto e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei due terzi dei componenti.

ARTICOLO 14 - COLLEGIO SINDACALE

A) COMPOSIZIONE

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri di cui due designati rispettivamente dall'Organizzazione territoriale dei datori di lavoro e da quelle dei lavoratori aderenti alle Associazioni nazionali di cui al punto 1 dell'articolo 1.

Il terzo membro, che presiede il Collegio, è scelto, di comune accordo, tra le Organizzazioni di cui al punto 2 dell'articolo 1. In mancanza dell'accordo, la designazione è fatta dall'ordine provinciale dei Dottori Commercialisti.

I membri del Collegio Sindacale devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili.

B) ATTRIBUZIONI

I Sindaci esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri di cui agli art. 2403, 2404 e 2407 del Codice Civile, in quanto applicabili.

In particolare il Collegio Sindacale esamina il bilancio consuntivo della Cassa Edile per controllarne la rispondenza ai registri contabili.

Essi devono immediatamente riferire al Comitato di Gestione le eventuali irregolarità riscontrate durante l'esercizio delle loro funzioni.

Il Collegio Sindacale si riunisce, senza alcuna formalità, ordinariamente una volta al trimestre, o quando uno dei membri ne faccia richiesta al Presidente del Collegio Sindacale.


I Sindaci possono partecipare, senza voto deliberativo, alle riunioni del Comitato di Gestione e del Consiglio Generale.

C) DURATA

I Sindaci durano in carica tre esercizi finanziari e non possono essere revocati se non per giusta causa.

D) COMPENSI

Ai Sindaci è corrisposto un compenso annuo il cui ammontare viene fissato di anno in anno dal Comitato di Gestione quando non sia previsto da disposizioni di legge.



Autentica

Rosario

José Leon

TITOLO IV - PERSONALE - PATRIMONIO - BILANCI

ARTICOLO 15 - DIRETTORE E COORDINATORI TERRITORIALI

Gli Uffici della "Cassa Edile centro nord Sardegna" sono retti da un Direttore, nominato esclusivamente sulla base di criteri informati al principio della professionalità, dal Comitato di Gestione che ne fissa le attribuzioni e il trattamento economico.

In ogni sede territoriale dell'Ente è nominato un coordinatore di sede territoriale.

Il Direttore, sotto il controllo della Presidenza e del Comitato di Gestione - ai quali risponde direttamente per i compiti a lui affidati - dà attuazione alle deliberazioni dei predetti organi statutari. Il Direttore, che è il capo del personale, è responsabile degli Uffici della Cassa da lui diretti e organizzati sulla base delle direttive ricevute dagli organi gestionali.

In particolare, il Direttore:

- a) organizza e dirige il personale della Cassa;
- b) provvede alla compilazione del piano previsionale delle entrate e delle uscite e del bilancio consuntivo della Cassa;
- c) sovrintende e vigila sul funzionamento di tutti i servizi sia tecnici che amministrativi;
- d) partecipa, di norma, in qualità di segretario, alle riunioni del Comitato di Presidenza, del Comitato di Gestione, del Consiglio Generale e ne cura la redazione dei verbali che sottoscrive unitamente al Presidente ed al Vice Presidente;
- e) coadiuva il Comitato di Presidenza nell'impiego e nella gestione dei fondi della Cassa e nel mantenere i rapporti con gli Istituti di credito;
- f) istruisce e sigla sotto responsabilità i moduli per la certificazione di regolarità contributiva, la cui firma è di competenza del Presidente;
- g) riferisce annualmente dei risultati relativi all'estensione della sfera di tutela della Cassa alle imprese ed ai lavoratori non iscritti;
- h) Il Direttore, in tutte le suddette attività, sarà affiancato dai coordinatori delle sedi territoriali, in modo da assicurare una puntuale e corretta attuazione delle delibere del comitato di gestione nelle rispettive sedi operative;
- i) In caso di assenza o impedimento del Direttore, un coordinatore di sede territoriale, precedentemente individuato dal Comitato di Gestione, ne assumerà temporaneamente le funzioni.


ARTICOLO 16 - PERSONALE DELLA CASSA

L'assunzione del personale della Cassa è decisa dal Comitato di Gestione, su proposta del Comitato di Presidenza sulla base di una selezione collegata esclusivamente ai criteri di professionalità.

Il trattamento economico e normativo del personale dipendente della Cassa è stabilito dal Comitato di Gestione su proposta del Comitato di Presidenza, sentito il Direttore.

ARTICOLO 17 - PATRIMONIO

Il Patrimonio della Cassa è costituito:




Antonio J...

Rosario Alfola

Joanna...

- a) dai beni immobili che, per acquisti, lasciti, donazioni o qualunque altro titolo, vengano in proprietà della Cassa;
- b) dagli avanzi di gestione e dalle somme destinate a formare speciali riserve e accantonamenti;
- c) dai beni mobili e dalle somme incassate per lasciti, donazioni, elargizioni e, in genere, per atti di liberalità;
- d) dalle somme che, per qualsiasi titolo e previe le necessarie autorizzazioni di legge, entrino a far parte del patrimonio della Cassa.



I capitali costituenti il patrimonio possono essere impiegati in titoli dello Stato di Paesi della Comunità Europea o titoli o obbligazioni garantiti dagli stessi o in altri strumenti finanziari autorizzati dalla CNCE.

ARTICOLO 18 - ENTRATE

Costituiscono entrate della Cassa:

- a) i contributi ad essa dovuti sia da parte delle imprese, sia da parte dei lavoratori;
- b) gli interessi attivi e le altre rendite patrimoniali;
- c) le maggiorazioni contributive, i contributi aggiuntivi, gli interessi di mora e tutte le altre eventuali sanzioni amministrative disposte dal Comitato di Gestione, per ritardati versamenti dei contributi dovuti;
- d) le somme incassate per lasciti, donazioni, elargizioni ed in genere per atti di liberalità aventi scopi di immediata erogazione oppure per sovvenzioni riguardanti specifiche assistenze gestite dalla Cassa;
- e) le somme che, per qualsiasi titolo, previe le eventuali autorizzazioni di legge, entrino nella disponibilità della Cassa.

Antonio...

ARTICOLO 19 - PRELEVAMENTI E SPESE

Alle spese di gestione la Cassa farà fronte con le entrate citate all'articolo precedente escluse quelle di cui alla lettera d).

Ogni prelevamento di fondi ed ogni erogazione per qualsiasi titolo, ordinario o straordinario, dovranno essere giustificati dalla relativa documentazione vistata dal Direttore.

Qualsiasi atto concernente il prelievo, l'erogazione o il movimento dei fondi della Cassa Edile deve essere effettuato con firma abbinata del Presidente e del Vice Presidente.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente e il Vice Presidente debbono in ogni caso farsi sostituire, agli effetti del presente articolo, con delega scritta ad altro componente del Comitato di Gestione fra quelli nominati, rispettivamente, dall'Associazione Imprenditoriale e dai Sindacati dei lavoratori.

Antonio...
Antonio...

ARTICOLO 20 - ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO

L'esercizio finanziario della Cassa Edile ha inizio il 1° ottobre di ogni anno e termina il 30 settembre dell'anno successivo.

Alla fine di ogni esercizio il Comitato di Gestione provvede a predisporre il Bilancio consuntivo - riguardante e comprendente le singole gestioni della Cassa - che deve riportare in forma chiara e precisa i risultati del rendiconto economico e della situazione patrimoniale.

In ogni caso, i dati relativi al bilancio devono corrispondere alle voci indicate nello schema di bilancio tipo appositamente previsto negli accordi nazionali.

Allo schema di bilancio deve essere unita la relazione della Società di revisione secondo le disposizioni ed i criteri stabiliti dagli accordi nazionali. Lo schema di bilancio deve essere messo a disposizione del Collegio Sindacale almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione in cui si deve procedere alla sua approvazione.

Il bilancio consuntivo deve essere approvato dal Consiglio Generale entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è chiuso l'esercizio.

Entro trenta giorni dalla sua approvazione, il bilancio consuntivo - situazione patrimoniale e rendiconto economico - accompagnato dalle relazioni del Presidente della Cassa Edile, del Collegio Sindacale e corredato in ogni caso dei dati statistici analitici congiuntamente richiesti dalle Organizzazioni territoriali di cui al punto 2 dell'articolo 1 rappresentate nel Comitato di Gestione e da ogni altro allegato tecnico, deve essere inviato alla Commissione Nazionale paritetica per le Casse Edili; deve inoltre essere inviato alle Organizzazioni territoriali di cui allo stesso punto 2 dell'articolo 1 rappresentate nel Comitato di Gestione perché si incontrino al fine di esprimere le loro valutazioni al riguardo, redigendo e sottoscrivendo apposito verbale.

Ricevuto tale verbale dall'Organizzazione che sarà incaricata di trasmetterglielo, il Presidente della Cassa Edile ne darà lettura al Comitato di Gestione in occasione della sua prima riunione.

Il piano previsionale delle entrate e delle uscite dell'esercizio finanziario cui si riferisce deve essere predisposto dal Comitato di Gestione e sottoposto all'esame e alla valutazione del Consiglio Generale entro tre mesi dall'inizio dell'esercizio.

Il piano previsionale deve essere trasmesso alle Organizzazioni territoriali di cui all'articolo 1 entro il termine di trenta giorni dalla sua approvazione.

TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE

ARTICOLO 21 - LIQUIDAZIONE

La messa in liquidazione della Cassa Edile è disposta con accordo tra le Organizzazioni territoriali di cui al punto 1 dell'articolo 1 su conforme decisione congiunta delle Associazioni nazionali di cui al medesimo punto 1 dell'articolo 1.

Dovrà pure operarsi la messa in liquidazione qualora la Cassa cessi da ogni attività per disposizione di legge.

Qualora ricorrano i termini di cui al comma 3 dell'allegato uno dell'accordo 18 dicembre 1998, la messa in liquidazione della Cassa Edile è disposta inoltre con intesa con le Associazioni artigiane di cui all'art. 1.

Trascorsi tre mesi dalla messa in liquidazione provvederà, in difetto, il Presidente del Tribunale competente.

Le Organizzazioni predette determinano, all'atto della messa in liquidazione della Cassa, i compiti dei liquidatori e successivamente ne ratificano l'operato.

Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione dovrà essere devoluto ad altra organizzazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662.

In caso di disaccordo, tale devoluzione sarà fatta secondo le decisioni del Presidente del Tribunale competente.

ARTICOLO 22 - MODIFICHE ALLO STATUTO


Eventuali modifiche al presente Statuto sono di competenza delle Associazioni territoriali che hanno approvato lo Statuto medesimo, sentito il parere del Comitato di Gestione e quello di conformità della Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili (CNCE).

ARTICOLO 23 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le norme di legge in vigore.

Luigi Lorenzi
Rosario Affab
Antonio...

[Signature]



A circular stamp with the text "CASSA DI RISPARMIO DI SASSARI" around the perimeter and a central emblem. A signature is written across the stamp.


Allegato 4 B4 I
al N. 189642 del 19/80 D. Race.

CASSA EDILE CENTRO NORD SARDEGNA


CARICA	NOME E COGNOME	DATA DI NASCITA
Presidente	Lorenzo SASSU	04/05/1960
Vice Presidente	Marco FODDAI	07/05/1957
Comitato di Gestione		
	Silvio ALCIATOR	28/11/1964
	Alberto CANCELLU	20/12/1983
	Antonello GARAU	20/11/1962
	Rosaria APPEDDU	13/05/1955
	Marco PIRREDDA	21/04/1977
	Eleonora Alice SERRA	19/11/1977
	Pierpaolo TILOCCA	03/07/1971
	Francesco PLANETTA	09/05/1969
	Carlo MARRAS	05/03/1972
	Gianni OLLA	22/09/1963
	Marco AMBU	24/04/1972
	Salvatore Luca SCANU	18/06/1970
	Maurizio PIRAS	11/09/1966
	Maddalena CASULA	16/05/1965
	Stefano Pietro SIMULA	18/05/1960
	Valentina PIRAS	28/09/1977
Consiglio Generale		
	Danilo MASCIA	10/06/1977
	Antonio SATTA	01/09/1951
	Michele CHESSA	03/10/1960
	Giovanni SCHIRRA	20/11/1989
	Alfredo COSTA	03/11/1969
	Maria Francesca ALIAS	18/07/1979
Collegio Sindacale		
Presidente	Giovanni PINNA PARPAGLIA	06/09/1962
	Giorgio IBBA	28/11/1965
	Christian CILLO	14/12/1971

Lorenzo Sassu
Rosario Appedu

Antonello Garau

Marco Fodda


Copia conforme all'originale e sig. L.....
allegat. L..... agli atti n. a Cassari in data
30/01/2025 al numero 824/2025
per uso ~~esecuz.~~ dall'UdC
Siscon, il 05 Febbraio 2025



A handwritten signature in black ink is written over a circular official seal. The signature is cursive and appears to read 'Alessandro...'. The seal is partially obscured by the signature but shows some text around its perimeter.